

DELIBERA N. 51 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

ALLA SOCIETÀ TELE A DI ABBANEO ALFREDO S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE “TELE A”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 5, D.LGS. 31 LUGLIO 2005 N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* ;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 87/10/DICAM/PROC. N. 2161/ZD datata 10 giugno 2010 e notificata in data 18 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A, con sede in Napoli, alla via E. Gianturco, 147 la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05 ; in particolare, come è emerso dalla relazione della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la radiodiffusione e per l'editoria (prot. N. 20639) pervenuta in data 07 aprile 2010, si è contestato che, nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 12, 13, 14, 15, 16 e 17 ottobre 2009 l'emittente televisiva locale Tele A abbia irradiato messaggi pubblicitari eccedenti il 25 per cento per ogni ora di programmazione nelle giornate e nelle fasce orarie di seguito indicate: giorno 12.10.2010 dalle ore 00:00:00 alle ore 01:00:00; dalle ore 13:00:00 alle ore 14:00:00; giorno 13.10.2009 dalle ore 00:00:00 alle ore 01:00:00; dalle ore 06:00:00 alle ore 07:00:00; dalle ore 13:00:00 alle ore 14:00:00; giorno 14.10.2009 dalle ore 06:00:00 alle ore 07:00:00; ; dalle ore 13:00:00 alle ore 14:00:00; dalle ore 20:00:00 alle ore 21:00:00; giorno 15.10.2009 dalle ore 00:00:00 alle ore 01:00:00; dalle ore 13:00:00 alle ore 14:00:00; giorno 16 ottobre 2009 dalle ore 00:00:00 alle ore 01:00:00, dalle ore 06:00:00 alle ore 07:00:00; dalle ore 13:00:00 alle ore 14:00:00; giorno 17.10.2009 dalle ore 18:00:00 alle ore 19:00:00”; in particolare, come riportato in apposito prospetto allegato alla relazione stesa dalla Guardia di Finanza l'emittente in questione ha trasmesso;

- in data 12 ottobre 2009, messaggi pubblicitari pari al 52,83%% e al 71,92% dell'affollamento pubblicitario orario trasmesso nelle fasce orarie sopraindicate;
- in data 13 ottobre 2009, messaggi pubblicitari pari al 53,39%%, al 43,72% e al 61,31% dell'affollamento pubblicitario orario trasmesso nelle fasce orarie sopraindicate;
- in data 14 ottobre 2009, messaggi pubblicitari pari al 42,56%%, all'80,61 % e al 27,22% dell'affollamento pubblicitario orario trasmesso nelle fasce orarie sopraindicate;

- in data 15 ottobre 2009, messaggi pubblicitari pari al 37,39%%, e al 31,94 % dell'affollamento pubblicitario orario trasmesso nelle fasce orarie sopraindicate;
- in data 16 ottobre 2009, messaggi pubblicitari pari al 39,47%%, al 27,31 % e all' 80,97% dell'affollamento pubblicitario orario trasmesso nelle fasce orarie sopraindicate;
- in data 17 ottobre 2009, messaggi pubblicitari pari al 55,69% dell'affollamento pubblicitario orario trasmesso nella fascia oraria sopraindicata;

ESPERITO l'accesso agli del procedimento sanzionatorio in esame in data 30 settembre 2010, su richiesta della parte (prot. n. 45774) pervenuta in data 22 luglio 2010;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 45774) pervenuta in data 22 luglio 2010 , nonché in sede di audizione convocata sempre il giorno 30 settembre 2010, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha specificato che la programmazione televisiva rilevata dalla Guardia di Finanza e, successivamente, contestata da questa Autorità *“oltre a contenere pubblicità tabellare (messaggi pubblicitari)”* presenta *“anche le cosiddette altre forme di pubblicità (telepromozioni e/o televendite) che devono sottostare ai limiti di affollamento giornaliero e non orario”*, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d.lgs. 177/05;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione, su richiesta (prot. n. 443/10/DIC) del 18 ottobre 2010 della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione, ha affermato (prot. n. 3502), in data 25 gennaio 2011, che *“nel computo della pubblicità irradiata nei giorni e nelle fasce orarie oggetto del rilievo citato non sono state inserite televendite e /o telepromozioni”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto l'apposita scheda di rilevazione stesa dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria che individua il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, da parte dell'emittente televisiva locale Tele A non comprende né le televendite né le telepromozioni;

CONSIDERATO che *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*, ai sensi dell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05, nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A, con sede in Napoli, alla via E. Gianturco, 147 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 5 citato, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 12, 13, 14, 15, 16 e 17 ottobre 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi in ambito locale lesiva degli interessi degli utenti spettatori per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale, moltiplicata per numero 14 episodi rilevati nelle giornate di programmazione televisiva del 12, 13, 14, 15, 16 e 17 ottobre 2009 secondo il principio del cumulo materiale delle violazioni;

VISTO l'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A, con sede in Napoli, alla via E. Gianturco, 147 di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 51/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 51/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola